



REGOLAMENTO

PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 20 FEBBRAIO 1909 SULLA DISTILLAZIONE DEGLI SPIRITI (1)

26 Maggio 1914 N. 16

Art. 1.

- Coloro che posseggono lambicchi o macchine atte a fabbricare o distillare spiriti dovranno denunciare il possesso delle stesse e il luogo in cui rimarranno custodite all'Ispettore Politico, il quale provvederà a smontarle o ad apporre dei sigilli o segni in modo che non possano essere adoperate.

Chi omette di fare la predetta denuncia, chi rimette a posto il predetto macchinario smontato, chi toglie o manomette o falsifica il sigillo o segno è punito colla multa estensibile, secondo la gravità del caso, da dieci a trecento lire oltre che colla confisca del macchinario.

Art. 2.

- I lambicchi o le macchine a distillare che servono esclusivamente a scopo medico, farmaceutico o scientifico, non saranno, ove tale scopo sia provato, nè smontate nè sigillate o segnate, fermo però restando l'obbligo di denunciare il loro possesso a norma dell'articolo precedente.

Chi adopererà i lambicchi o le macchine ad uso o a scopo diverso da quello come sopra permesso, rimarrà assoggettato a tutte le conseguenze penali stabilite dalla legge 20 febbraio 1909.

Art. 3.

- Gli agenti della Forza Pubblica potranno procedere a visite nelle abitazioni, botteghe, fondi o sotterranei e loro adiacenze al solo ed unico scopo di constatare le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento e della legge 20 Febbraio 1909 sulla distillazione degli spiriti.

Art. 4.

- Il presente Regolamento andrà in vigore subito dopo la sua pubblicazione e le denunce di cui agli articoli 1 e 2 dovranno essere fatte entro trenta giorni dalla pubblicazione stessa.

(1) S. pag. 121.